

Impianti di cogenerazione da biomassa (produzione combinata di calore e di energia elettrica)

Le procedure amministrative variano in base alla potenza e alle caratteristiche dell'impianto, così come riepilogato di seguito:

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici	Attività libera (art.17 L.R.39/2005 e art.27 L.99/2009)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW termici	PAS (art. 16 LR 39/2005, Dlgs. 387/2003 e Dlgs 28/2011)	Presentazione della PAS, ai sensi del Dlgs 28/2011, al Comune
Altri impianti ¹	Autorizzazione unica provinciale (art.11 e 13 LR 39/2005)	Istanza alla Provincia

Per effetto della L. 99/2009 il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l'impianto.

¹ Per gli impianti di cogenerazione da biomasse sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo "Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)".